



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 21 aprile 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2019 del Comune di **Controguerra (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2019";

vista la deliberazione n. 288/2020/INPR, dell'11 dicembre 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021, n. 2;

vista l'ordinanza del 19 aprile 2021, n. 15/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 17 febbraio 2021, protocollo n. 945, la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2019 e il questionario relativo agli oneri da contenzioso 2019, acquisito mediante sistema applicativo Con.Te in data 7 marzo 2021, del **Comune di Controguerra (TE)** - ente con 2.452 abitanti.

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore - considerando peraltro che, con la raccomandazione n. 424 del congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 7 novembre 2018, si è inteso adottare gli indirizzi dell'*open government*, trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e pianificazione delle politiche (dup/peg) - ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità.

Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento, onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nelle precedenti deliberazioni della Sezione n. 170 del 2019 e n. 214 del 2020, a cui si fa rinvio.

Giova ricordare che con le suddette deliberazioni, la seconda adottata successivamente all'approvazione del rendiconto 2019, questa Sezione ha sottoposto al controllo, rispettivamente, le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché il riaccertamento straordinario dei residui. In considerazione del breve tempo trascorso dall'ultima deliberazione, alcune criticità ivi rilevate sono presenti anche nell'annualità in esame.

2. Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2019 del Comune in esame, a seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

2.1. L'Ente presenta un equilibrio di parte corrente negativo pari ad euro 93.720, dopo la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) di spesa per euro 509.581 ed aver rimborsato quote capitali per mutui e prestiti per euro 143.593.

L'equilibrio di parte capitale è pari a 265.850, mentre quello complessivo è negativo.

Si riscontra il mancato inserimento della quota annua da recuperare a seguito del disavanzo generato in fase di riaccertamento straordinario, pari ad euro 28.200, come rilevato da questa Corte anche per le annualità precedenti.

Tabella n. 1 - Equilibri

	2019
Equilibrio di parte corrente	-93.720
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio n+/-	106.377
Equilibrio di bilancio di parte corrente	-200.097
Variazioni accant. effettuate in sede di rendiconto +/-	1.559.185
Equilibrio complessivo di parte corrente	-1.759.282
Equilibrio di parte capitale	265.850
Risorse vincolate	-
Equilibrio di bilancio di parte capitale	265.850
Equilibrio bilancio	65.753
Risultato di competenza	172.130
Risorse accantonate stanziare nel bilancio di previsione	106.377
Risorse vincolate nel bilancio	-
Equilibrio complessivo	-1.493.432
Equilibrio bilancio	65.753
Variazioni accant. effettuate in sede di rendiconto +/-	1.559.185

Fonte: Elaborazione della Sezione su BDAP.

Giova precisare che con la pubblicazione del d.m. del 1° agosto 2019, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196, è stato rinnovato, tra l'altro, il prospetto relativo agli equilibri di bilancio. Le principali

novità riguardano gli schemi da allegare al preventivo ed al rendiconto, che devono essere recepiti dagli uffici finanziari.

Sono stati modificati i prospetti sugli equilibri, al fine di tenere conto degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti (sia di parte corrente sia in conto capitale) previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione.

Circa il quadro generale riassuntivo, per tenere conto delle risorse accantonate e di quelle vincolate, si prevede l'inserimento di nuovi riquadri riguardanti «l'equilibrio di bilancio» e «l'equilibrio complessivo». Sul punto la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha chiarito che il risultato di competenza e l'equilibrio di bilancio sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio che costituisce l'effettiva capacità di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto.

2.2. Nel caso in esame, a fronte di un equilibrio di bilancio positivo, l'Ente presenta un risultato di competenza negativo e pari a euro 93.720, come evidenziato nella sopra riportata tabella.

Questa Sezione rammenta che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità di assicurare la copertura della spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

2.3. Si evidenzia che l'Amministrazione in esame ha subito gli effetti del terremoto in relazione al sisma del 2016-2017.

Si ritiene opportuno ricordare che le risorse legate a tali eventi sono contabilizzate nel titolo IV "Entrate in conto capitale" e la relativa spesa nel capitolo 2.03 "contributi agli investimenti",

anziché nel 2.04 “altri trasferimenti in conto capitale”, permettendo così, di non gravare sull’equilibrio di parte corrente.

2.4. In conclusione, sul punto, l’Ente è tenuto a adottare azioni volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l’equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente e l’Organo di revisione del Comune è tenuto a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

3. Nel periodo considerato, l’andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

Tabella n. 2 - Risultato di amministrazione

	2019
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	963.477
Composizione del risultato di amministrazione	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	861.919
Fondo contenzioso	-
Fondo anticipazione di liquidità	803.007
Fondo accantonamento fine mandato	3.554
<i>Totale parte accantonata</i>	1.668.480
Parte vincolata	
<i>Totale parte vincolata</i>	-
Parte destinata agli investimenti	
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	
Totale parte disponibile	-705.003

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

3.1. Il Comune ha conseguito un disavanzo da riaccertamento straordinario per euro 846.004. In merito al ripiano dello stesso, la deliberazione di Consiglio comunale n. 12, del 29 maggio 2015, ne dispone “la ripartizione in n. 30 rate da euro 28.200 ciascuna”.

Nell’annualità in esame è emerso un disavanzo pari a euro 705.003.

Nella relazione, l’Organo di revisione ha specificato che: “ (...) il ripiano del disavanzo accertato con il rendiconto 2019 segue le regole previste dai principi contabili relativi al riaccertamento straordinario, che lo ha stabilito in 30 anni(...)”.

3.2. Giova ricordare che l’articolo 187 del Tuel, tra l’altro, precisa che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati», e al primo comma stabilisce che «nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l’ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall’art. 188» (c.d. risultato di amministrazione sostanziale).

Dalla norma richiamata emerge, dunque, che, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, anche se un Ente registra un risultato di amministrazione formale positivo, deve comunque essere considerato in disavanzo se il risultato di amministrazione sostanziale non è anch’ esso

positivo e, quindi, dovrà procedere ad applicare immediatamente la quota libera (negativa) nel bilancio di previsione.

A regime (ossia, per i disavanzi che emergono successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, comma 7, d.lgs. n. 118 del 2011) il ripiano del disavanzo deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 188 del Tuel.

Quando il disavanzo è emerso in sede di riaccertamento straordinario all'1° gennaio 2015, il ripiano deve essere rispettoso anche delle ulteriori modalità prescritte dal decreto Mef del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: *"Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011"*. In ossequio al decreto Mef l'eventuale disavanzo (la voce *"Totale parte disponibile"* del prospetto di cui all'allegato 5/2 al d.lgs. n. 118 del 2011 che riporta un valore negativo) può essere ripianato con modalità temporali più favorevoli. Ne deriva che, mentre *«la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014»* deve essere ripianata *«dagli enti locali secondo le modalità previste dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»*, l'eventuale maggior disavanzo al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al dicembre 2014 come sopra definito - e solo quello - può essere ripianato avvalendosi delle previsioni del decreto Mef 2 aprile 2015 in non più di 30 esercizi, ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del d.lgs. n. 118/2011.

Il ripiano del maggior disavanzo emerso al 1° gennaio 2015 deve essere verificato in sede di approvazione del rendiconto 2015, e poi in sede di approvazione dei rendiconti successivi, ai sensi dell'articolo 4 del più volte citato decreto Mef 2 aprile 2015.

Per quanto sopra, l'Ente ha recuperato la quota annuale di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui (euro 28.200) nel periodo 2015-2018, per un totale di euro 112.800, valorizzando una voce nella scomposizione dei rispettivi risultati di amministrazione. Nell'esercizio in esame tale quota non risulta accantonata nel prospetto degli equilibri e neanche in quello delle spese; dal confronto del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 (che al netto delle quote ripianate ammonta a euro - 733.204) con il medesimo risultato a fine esercizio 2019 (euro -705.003), si evidenzia, tuttavia, un miglioramento di euro 28.201.

Questa Sezione ritiene opportuno ribadire all'Amministrazione e all'Organo di revisione che è loro dovere, nell'ambito degli adempimenti di rispettiva competenza, assicurare una

maggior attenzione nella compilazione della documentazione contabile, rinnovando, nello specifico, la raccomandazione in merito all'inserimento, nel prospetto degli equilibri di bilancio, della quota annua da recuperare a seguito del disavanzo generato in fase di riaccertamento straordinario.

Questa Corte si riserva di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

3.3. Inoltre, l'Ente ha beneficiato dell'anticipazione di liquidità ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2013 attraverso l'erogazione di euro 826.872 nel 2013 ed euro 166.395 nel 2014.

Questa Corte, nelle precedenti istruttorie, ha rilevato la presenza del residuo passivo al posto dell'accantonamento nel risultato di amministrazione e ha chiesto di regolarizzare la posizione dell'anticipazione di liquidità, contabilizzando l'accantonamento nel risultato di amministrazione del Rendiconto 2019, nell'apposito fondo anticipazioni di liquidità (FAL).

Dall'attuale analisi istruttoria è emersa la valorizzazione del FAL per euro 803.007, con conseguente eliminazione del residuo passivo, iscritto al titolo IV della spesa "rimborso prestiti".

Infine, nulla è stato attestato in merito all'influenza che detto accantonamento ha generato sulla valorizzazione del risultato di amministrazione.

3.4. Dall'analisi della documentazione il criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione del FCDE risulta essere quello ordinario. Tale accantonamento rappresenta il 21,35 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 4.037.548) ed è pari al 49,23 per cento rispetto al totale dei residui attivi decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 1.750.918). Anche se nell'annualità 2018 il calcolo in esame è stato effettuato con metodo semplificato (euro 356.752), non emerge alcun disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020.

3.5. Giova rammentare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'articolo 36 del decreto l.gs. n. 118 del 2011 (come modificato dall'articolo 9, comma 1, del d.l. n.102 del 31 agosto 2013), impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di un "fondo rischi

finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili".

Pertanto, l'Ente è tenuto a continuare a porre in essere, in chiave prospettica, sempre un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e, dall'altro, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

3.6. Infine, dall'analisi della relazione dell'Organo di revisione è emerso che l'Ente copre parte della spesa corrente con risorse eccezionali, senza fornire specifico dettaglio delle stesse.

3.7. Questa Sezione ricorda che ciascun ente locale, per erogare servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento a carattere continuativo (acquisto di beni e servizi, pagamento del personale, rimborso dei mutui in ammortamento, etc.). I principi di sana e corretta gestione impongono di assicurare la copertura di tali spese con entrate di carattere ordinario, evitando il ricorso a mezzi straordinari.

L'utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento della spesa corrente, sebbene nelle ipotesi consentite dalla norma, rappresenta un elemento di forte rischiosità per l'equilibrio di bilancio nei successivi esercizi, ove tale destinazione non sia più consentita dal quadro normativo. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che l'utilizzo di entrate diverse per la copertura di spese correnti, pur permesso entro determinati limiti percentuali di legge, non può che essere temporaneo, per il periodo necessario a ricondurre la situazione dell'Ente ad un ordinario equilibrio di parte corrente (cfr. Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 281/2012/PRSE, n. 89/2014/PRSE, n. 226/2014/PRSE).

4. Nell'esercizio considerato il fondo cassa risulta consistente e non è stato fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Gli accantonamenti per cassa vincolata risultano ricostituiti.

Tabella n. 3 - Fondo cassa finale

	2019
FONDO CASSA FINALE	454.911
<i>di cui vincolati</i>	67.286

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

5. A chiusura dell'esercizio 2019, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati.

Tabella n. 4 - Residui

2019	Residui attivi	Residui passivi
Residui finali	4.037.549	2.477.811

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Si rileva, anche per l'annualità in esame, un volume consistente di residui attivi e di residui passivi, con eccedenza dei primi sui secondi - quest'ultimi per la maggior parte riferibili alla

missione 8 - *assetto del territorio ed edilizia abitativa*- anche se, trattandosi presumibilmente di residui riferiti al sisma, sarebbe stato pertinente valorizzare la missione 11 - *soccorso civile* - tipico degli enti colpiti da eventi sismici.

5.1. Questa Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi sia passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'Ente nel rispetto del principio di veridicità, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si ricorda, inoltre, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

6. In merito alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, comunica che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo adempimento per le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, ha indicato misure correttive.

Nel sito *internet*, nella sezione dedicata: "Amministrazione Trasparente", risulta pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, pari a 35,04.

Sul punto questa Sezione, nel rispetto degli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una "*cultura dei pagamenti rapidi*", rinnova l'invito a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento dei propri uffici onde ridurre i termini delle corresponsioni, raccomandando l'implementazione di ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o procedure automatizzate, al fine di completare in termini ordinari i relativi adempimenti.

7. Relativamente agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28 dicembre 2020, l'Ente ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate al 31 dicembre 2019 e ha provveduto all'invio della deliberazione a questa Sezione regionale di controllo in data 8 aprile 2021.

Se ne evince che il Comune detiene le seguenti partecipazioni dirette: Ruzzo Reti S.p.a., quota di partecipazione del 2 per cento - la società ha per oggetto prevalente l'amministrazione nonché la gestione anche integrata delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinate all'esercizio del servizio idrico- da mantenere; GAL Terreverdi Teramane - società consortile a r.l., con 4 quote di partecipazione per un valore di totale di euro 2.000 - la società ha la finalità di contribuire a rafforzare lo sviluppo a lungo termine di specifiche aree del territorio migliorando la vita nelle aree rurali, sia dal punto di vista delle imprese che da quello della popolazione- da mantenere; Cosev Servizi S.p.a., quota di partecipazione del 11,30 per cento - la società ha per oggetto la gestione, in forma associata, delle opere e degli impianti realizzati per la distribuzione del servizio gas metano nei comuni aderenti- da mantenere; Poliservice S.p.A. con quota di partecipazione del 4,90 per cento - la società ha per oggetto la gestione di alcuni servizi di pubblica utilità quali gestione dei rifiuti ed igiene urbana, gestione del verde pubblico, manutenzione e realizzazione reti gas/metano, gestione illuminazione pubblica, gestione cimiteriale - da mantenere.

8. Circa la trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative all'esercizio 2019 (euro 0,00) così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del dl. n. 138 del 2011, l'Ente non ha provveduto all'invio a questa Corte.

8.1. Al riguardo, oltre a sollecitare la trasmissione, giova, nuovamente, ricordare che questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza le quali, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

9. Il questionario testimonia il rispetto del limite d'indebitamento, poiché il dato rilevato è pari al 3,68 per cento.

10. Nell'esercizio 2019 l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 4.409 (art. 184 del Tuel), così come è emerso dall'analisi del relativo questionario trasmesso, a questa Corte, in data 8 febbraio 2021.

Sul punto, nulla è stato attestato nella relazione dall'Organo di revisione.

11. L'analisi condotta sul questionario 2019 ha fatto emergere, altresì, le seguenti ulteriori criticità:

- approvazione tardiva del rendiconto 2019;
- scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione;
- mancato accantonamento fondi per passività potenziali e per il contenzioso in

particolare;

- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte a verificare sempre la corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile – anche attraverso un puntuale contrasto dell'evasione tributaria e la riduzione della spesa corrente, evitando il perdurare dell'utilizzo di risorse straordinarie e di parte capitale per il finanziamento della parte corrente - al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nonché a porre maggiore attenzione alla completezza e alla corretta compilazione dei prospetti contabili, i quali hanno la precipua funzione di rappresentare, in maniera trasparente, la reale situazione dell'ente.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Controguerra (TE).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 21 aprile 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA